

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE		PAG.	PAG.
<b>Congedi :</b>		PAG.	
PRESIDENTE . . . . .	624		
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>			
NUMEROSO ED ALTRI: Applicazione dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti in servizio. (321) . . . . .	624		WALTER . . . . . 626
PRESIDENTE . . . . .	624		CAVINATO . . . . . 626
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	624		Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1154) . . . . .
NUMEROSO . . . . .	624		628
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	624		PRESIDENTE . . . . . 628, 629
			BALDUZZI, <i>Relatore</i> . . . . . 628
			SAGGIN . . . . . 628
			CHIOSTERGI . . . . . 628, 629
			MANNIRONI . . . . . 628, 629
			CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .
			628
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>			Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare degli interessi spettanti alla Banca nazionale del lavoro sulle somme da essa anticipate, per conto del Tesoro alle industrie minerarie sarde. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1158) . . . . .
Progressiva riduzione dell'addizionale sul diritto di commissione relativo ai mutui concessi dagli istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento. (1035) . . . . .	626		629
PRESIDENTE . . . . .	626		PRESIDENTE. 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636
TUDISCO, <i>Relatore</i> . . . . .	626		CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i> 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636
			631, 633
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>			CHIOSTERGI . . . . . 631, 633
Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio già a carico di istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-18 ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1119) . . . . .	626		FERRERI . . . . . 631, 632
PRESIDENTE . . . . .	626, 627		MANNIRONI . . . . . 631, 634, 635, 636
BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .	626, 627		WALTER . . . . . 631, 633
TROIISI . . . . .	626		DE PALMA . . . . . 631, 633
			CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 632, 633, 636
			SAGGIN . . . . . 632, 635
			TROIISI . . . . . 632, 635
			TUDISCO. . . . . 632, 635, 636
			TAROZZI . . . . . 633, 634, 635
			BARBINA . . . . . 633
			BALDUZZI . . . . . 633, 635

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1950

	PAG.
BAVARO . . . . .	635
AMENDOLA GIORGIO . . . . .	635, 636
TURNATURI . . . . .	636
Modifiche al regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342, sulla istituzione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette (1074) . . . . .	636
PRESIDENTE . . . . .	636
TROISI, <i>Relatore</i> . . . . .	636
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	637

**La seduta comincia alle 9,30.**

MARTINELLI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fanfani, Giannini Guglielmo e Magnani.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Numeroso ed altri: Modifiche ai limiti di età stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, e norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati. (321).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Numeroso, Leone, Riccio, Caserta e Pietrosanti: « Modifiche ai limiti di età stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, e norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati ».

Invito il relatore, onorevole Vicentini, a svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. La proposta di legge d'iniziativa dei deputati Numeroso ed altri tende ad applicare, anche ai trattenuti in servizio nel Corpo della guardia di finanza, le medesime disposizioni che regolano la permanenza, nel Corpo stesso, di coloro che si trovano in attività di servizio. Infatti comprendendo tali disposizioni sia gli appartenenti al servizio attivo, sia i trattenuti in servizio, con la presente proposta di legge si vogliono apportare innovazioni in materia di limiti d'età per la categoria dei trattenuti in

servizio. Ricordo che d'accordo col Governo, ho formulato un nuovo testo della proposta di legge; prego l'onorevole Presidente di volerlo sottoporre all'esame della Commissione.

Aggiungo che, facendosi riferimento, nel testo della proposta di legge, ai decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, 9 marzo 1948, n. 450 e 2 aprile 1948, n. 307, la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, al cui esame è stato sottoposto il provvedimento, ha espresso parere favorevole, proponendo però le seguenti modificazioni:

## ARTICOLO UNICO:

« I decreti legislativi 2 dicembre 1947, numero 1651 e 9 marzo 1948, n. 450, sono ratificati senza modificazioni.

« Il decreto legislativo 2 aprile 1948, numero 307, è ratificato con le seguenti modificazioni: (*segue poi il nuovo testo della proposta di legge*).

Accogliendo tali modificazioni, resterebbe inteso che anche il titolo della proposta di legge dovrebbe essere così modificato:

« Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651 e 9 marzo 1948, n. 450 e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati ».

Propongo l'approvazione del provvedimento con le modificazioni cui ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NUMEROSO. Dichiaro che concordo col relatore sulla nuova formulazione della proposta di legge, d'iniziativa mia e di altri colleghi.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dichiaro che il Governo accetta il nuovo testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti la proposta del relatore di sottoporre all'esame della Commissione il nuovo testo del provvedimento da lui concordato col Governo, con l'introduzione nel testo medesimo delle modificazioni proposte dalla Commissione per la ratifica dei decreti legge.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, si potrebbe votare l'articolo unico per divisione.

(Così rimane stabilito).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1950

Do lettura del primo e secondo comma dell'articolo unico:

« I decreti legislativi 2 dicembre 1947, numero 1651 e 9 marzo 1948, n. 450, sono ratificati senza modificazioni ».

Il decreto legislativo 2 aprile 1948, numero 307, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 1.* — È sostituito dal seguente:

« Il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48° anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso ».

Li pongo in votazione.

*(Sono approvati).*

Do lettura dei successivi commi dell'articolo unico fino alle parole: « decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 ».

*Art. 2.* — È sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, tuttora trattenuti in servizio per effetto dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di età stabiliti per i pari gradi del servizio permanente.

« Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite commissioni legionali composte dal comandante di legione o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione. Contro le decisioni delle commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al Comando generale del Corpo. I sottufficiali e militari che successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, siano stati congelati per aver compiuto il quinquennio nella posizione di trattenuti senza peraltro aver raggiunto i limiti di età fissati dall'articolo 1 della presente legge potranno, a domanda e

previo giudizio favorevole della Commissione di cui al secondo comma del presente articolo, essere riassunti alle armi con decorrenza, agli effetti amministrativi, dal giorno della riassunzione ed essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

« Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente articolo restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 ».

Li pongo in votazione.

*(Sono approvati).*

Do lettura dei restanti commi dell'articolo unico:

*Art. 3.* — È sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi oltre il 30 giugno 1950 fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente ma, comunque, non oltre il 15 aprile 1951 ».

*Art. 4 (nuovo).* — « Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, e dall'articolo 1 della presente legge, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati, di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dall'articolo 3 della presente legge, è considerato utile ai fini della pensione ».

Li pongo in votazione.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione il nuovo titolo del provvedimento, proposto dal relatore:

« Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651 e 9 marzo 1948, n. 450, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati ».

*(È approvato).*

La presente proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1950

**Discussione del disegno di legge: Progressiva riduzione dell'addizionale sul diritto di commissione relativo ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento. (1035).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Progressiva riduzione dell'addizionale sul diritto di commissione relativo ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento » (1035).

Invito l'onorevole Tudisco a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

TUDISCO, *Relatore*. Prego l'onorevole Presidente di rinviare l'esame di questo provvedimento ad una prossima seduta non essendomi ancora pervenuti alcuni dati essenziali relativi al disegno di legge medesimo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, si potrebbe rinviare ad altra seduta l'esame di questo disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio già a carico di istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-18. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1119).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio già a carico di istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918 ».

Invito il relatore, onorevole Bavaro, a riferire su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

BAVARO, *Relatore*. Il provvedimento ha lo scopo di adeguare al valore attuale della moneta, alcune pensioni relative agli infortunati ex sudditi austriaci, il cui onere, in dipendenza del Trattato di San Germano, stipulato al termine della guerra 1915-18, fu assunto dallo Stato italiano. Tali infortunati erano già assistiti dall'Istituto assicurazioni infortuni delle ferrovie austriache, dall'Istituto delle assicurazioni degli operai in Salisburgo, ecc.

Trattasi di un adeguamento fatto, naturalmente, con criterio di approssimazione. Ne propongo l'approvazione perché risponde ad un criterio di umanità e di giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROISI. Vorrei sapere a quanto ammonta l'onere approssimativo.

BAVARO, *Relatore*. Sono circa 16 milioni, come è indicato nel terzo comma dell'articolo 5.

WALTER. Si tratta di un aumento mensile oppure di una concessione *una tantum*?

BAVARO, *Relatore*. Le categorie di infortunati sono state divise in due gruppi, a seconda che il grado di invalidità degli appartenenti sia inferiore o superiore al 50 per cento. Al primo gruppo viene data la possibilità di optare per la liquidazione *una tantum* di quanto spettante, mediante la capitalizzazione della rendita. Allo scopo di favorire tale scelta, viene, inoltre, concesso, in caso di opzione, un assegno pari all'ammontare della liquidazione stessa.

Al secondo gruppo viene invece stabilita la concessione di un assegno straordinario mensile nelle misure di lire 3000, 5000, 7000 a seconda che il grado di invalidità vada dal 50 per cento al 100 per cento.

WALTER. Deploro che questo provvedimento sia venuto così tardi, e lo ritengo anche assolutamente inadeguato, perché dare 3000 lire a coloro che hanno una minorazione del 50 per cento, è una cosa veramente insufficiente.

Rilevo poi che la somma stanziata di 16 milioni per tutta la categoria, rappresenta veramente una piccola cosa. Proporrei di portare questa somma almeno a 50 milioni di lire.

PRESIDENTE. A me sembra che quest'ultima osservazione dell'onorevole Walter, abbia scarsa importanza perché l'essenziale è di stabilire quanto debba avere ogni categoria, che solo in dipendenza di questa cifra, il Governo farà i suoi stanziamenti.

È inutile mettere a disposizione del Governo dei fondi di cui esso non ritiene di avere bisogno. Io capirei, se mai, di aumentare le 3000 lire, ma non di aumentare semplicemente lo stanziamento complessivo, anche perché non sappiamo quanti siano i minorati.

WALTER. Intendevo dire che gli adeguamenti di pensione disposti per questa categoria, sono insufficienti. Finora non abbiamo fatto niente per venire incontro a tali pensionati; molti li abbiamo lasciati morire di fame, ed ora si vuole provvedere con 3000 lire.

CAVINATO. In aggiunta però a quello che già hanno.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1950

BAVARO, *Relatore*. Abbiamo delle categorie di pensionati che prendono molto meno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

« A decorrere dal 1° luglio 1949, ai titolari di rendite di infortunio di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555 e alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministero della guerra del 14 giugno 1919, sono concessi, in aggiunta alle rate di rendita attualmente in godimento, i seguenti assegni straordinari mensili:

a) lire 3000, a quelli aventi inabilità permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento;

b) lire 5000, a quelli aventi inabilità permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento;

c) lire 7000, a quelli aventi inabilità permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento.

« Ai superstiti, titolari di rendite di infortunio in virtù delle disposizioni richiamate nel primo comma del presente articolo, è concesso un assegno straordinario mensile nelle seguenti misure:

a) lire 3000, nel caso di un unico avente diritto;

b) lire 4000, nel caso di due aventi diritto;

c) lire 5000, nel caso di tre o più aventi diritto ».

(È approvato).

## ART. 2.

« A decorrere dalla stessa data del 1° luglio 1949, sono abrogate le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 273 ».

(È approvato).

## ART. 3.

« Ai titolari di rendite di infortunio, di cui all'articolo 1 della presente legge, aventi inabilità permanente di grado inferiore al 50 per cento, è data facoltà di chiedere, ad estinzione di ogni loro diritto, il pagamento del valore capitale della ulteriore rendita loro spettante, calcolato sulla base delle tabelle di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, approvate con decreto ministeriale

16 febbraio 1938 e modificate con il decreto ministeriale 31 luglio 1942. In aggiunta all'importo risultante da tale calcolo è corrisposto un assegno *una tantum* di pari ammontare.

« Per poter fruire della suddetta disposizione gli interessati debbono inoltrare domanda all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

## ART. 4.

« I titolari di rendite di infortunio previsti dalla presente legge, che fruiscono anche di pensione di guerra, devono optare per uno dei due trattamenti, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia ».

(È approvato).

## ART. 5.

« I pagamenti da effettuarsi ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 3 della presente legge sono eseguiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e i relativi importi sono rimborsati dallo Stato al predetto Istituto con le modalità fissate dai decreti ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947.

« Ai rimborsi delle rate di rendita spettanti ai sensi delle disposizioni citate dal primo comma dell'articolo 1, nonché degli assegni di cui alla presente legge provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, il Ministero del tesoro — Ispettorato delle relazioni finanziarie con l'estero.

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1949-1950 entro il limite di lire 16 milioni, viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate comprese nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, per l'esercizio medesimo ».

(È approvato).

## ART. 6.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1950

**Discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1154).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ».

Invito il relatore, onorevole Balduzzi, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

**BALDUZZI, Relatore.** Con decreto-legge 11 ottobre 1934, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, fu istituito l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, con sede in Firenze, con lo scopo di assicurare una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi, idonei al lavoro, con preferenza ai ciechi di guerra. Con lo stesso provvedimento, furono stabilite a favore di questo Ente, alcune agevolazioni, equiparandolo, in materia fiscale, alle amministrazioni dello Stato ed esentandolo, per la durata di dieci anni, da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

Questo Ente, che si propone l'alta finalità di restituire ai ciechi un senso di umana dignità, permettendo loro di viver del proprio lavoro anziché a carico della pubblica beneficenza, ha subito notevoli danni a causa degli eventi bellici. L'Ente, dopo la liberazione, si accinse all'opera della sua ricostruzione e, per agevolare questo compito, il termine di 10 anni su ricordato venne con decreto legislativo 4 novembre 1947, n. 1456, prorogato fino al 7 dicembre 1949.

Occorre, peraltro, andare nuovamente incontro alle esigenze di questo Ente, anche perché, data la minorazione dei suoi assistiti, i manufatti da esso prodotti vengono confezionati a costi superiori di quelli normali.

Tenendo pertanto conto delle alte finalità che il disegno di legge si propone, esprimo parere favorevole alla ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali che l'Ente attualmente gode, e cioè fino al 7 dicembre 1954, come viene proposto con l'articolo 1 del disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**SAGGIN.** Chiedo se non sia il caso di concedere maggiori agevolazioni a favore di quell'Ente.

Domanderei perciò la sospensiva dell'approvazione, perché, se il relatore avesse avuto modo di esaminare più a fondo quelle che sono le agevolazioni in corso, in confronto a quelle che potrebbero essere accordate, forse si potrebbe concedere qualche ulteriore provvidenza tributaria a favore di questa categoria così bisognosa.

**BALDUZZI, Relatore.** Sono d'avviso che occorra, per il momento, concedere le agevolazioni stabilite col presente disegno di legge.

**CHIOSTERGI.** L'onorevole Saggin farebbe certamente opera più saggia chiedendo di approvare immediatamente questo disegno di legge e di preparare gli elementi per un nuovo provvedimento.

Faccio notare che siamo già alla fine di marzo, e si tratta di un provvedimento che deve avere vigore a partire dal 1° gennaio 1950.

**SAGGIN.** Ritiro la mia proposta di sospensiva.

**MANNIRONI.** Esaminando il disegno di legge, rilevo che le agevolazioni fiscali concesse con la legge precedente, scadevano il 7 dicembre 1949, cosicché quella legge è venuta a cessare. Quindi, non di proroga dobbiamo parlare, ma di rinnovazione.

Propongo pertanto che il titolo del disegno di legge venga modificato nel senso che si dica « rinnovazione delle agevolazioni..... » e non « proroga delle agevolazioni..... ».

Vorrei anche esaminare se si possa introdurre un emendamento per sanare la situazione che si è creata fra il dicembre del 1949 e l'entrata in vigore di questa legge.

**CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze.** All'onorevole Saggin vorrei osservare che l'attuale legge proroga in sostanza le disposizioni emanate col provvedimento 18 aprile 1935, il quale provvedimento equiparò l'Ente nazionale per i ciechi, agli effetti tributari, a tutte le amministrazioni dello Stato, il che vuol dire che lo esentò da qualsiasi tributo sia erariale che provinciale e comunale.

Quindi mi pare che, almeno dal punto di vista tributario, agevolazioni più larghe non se ne possano concepire.

Alla osservazione dell'onorevole Mannironi vorrei obiettare che il testo preciso dell'attuale decreto dice che le disposizioni a favore dell'Ente hanno effetto per un ulteriore periodo di 5 anni, fino al 7 dicembre 1954, quindi la dizione è tale da andare incontro al desiderio da lui espresso.

**PRESIDENTE.** La parola « proroga » è, anche nel testo dell'articolo 1.

Onorevole Mannironi, ella insiste nella sua proposta?

MANNIRONI. Propongo formalmente un emendamento al titolo del disegno di legge: vorrei si parlasse di « rinnovazione delle agevolazioni ».

CHIOSTERGI. Rivolgo all'onorevole Mannironi la stessa preghiera già rivolta al collega Saggin: il fatto di cambiare una parola, anche se è giusto da un punto di vista formale, ci obbliga a rimandare il provvedimento al Senato.

Non abbiamo nulla da guadagnare, perché, accanto alle facilitazioni tributarie, vi sono quelle finanziarie, e l'Ente andrebbe incontro a serie difficoltà a causa di un ulteriore ritardo.

Ecco perché chiedo di non modificare questo disegno di legge per non doverlo rinviare al Senato.

MANNIRONI. Dato che vi sono queste ragioni di urgenza, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni 10, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, hanno effetto per ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare degli interessi spettanti alla Banca Nazionale del Lavoro sulle somme da essa anticipate, per conto del Tesoro, alle industrie minerarie sarde. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1158).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare degli interessi spettanti alla Banca nazionale del lavoro sulle somme da essa anticipate, per conto del Tesoro, alle industrie minerarie sarde ».

Invito il relatore, onorevole Castelli Avolio, ad illustrare questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Come i colleghi, ricorderanno, alle industrie minerarie sarde vennero concessi, con disposizioni speciali, vari contributi a cominciare da quello del 28 dicembre 1944, n. 417, per finire a quello del 24 marzo 1948, n. 208.

Ora, in attesa del perfezionamento e della pubblicazione dei relativi decreti legislativi e delle leggi, per provvedere ai fondi occorrenti, di fronte alla necessità di dar lavoro al personale e di non interrompere l'attività lavorativa, venne autorizzata la Banca nazionale del lavoro ad effettuare dei pre-finanziamenti.

Si è proceduto finora alla liquidazione delle somme capitali; bisogna ancora pagare gli interessi e le provvigioni, che naturalmente, col decorso del tempo, aumentano sempre più.

Il Senato ha approvato questo disegno di legge, con cui il Tesoro assume a proprio carico questo onere. Debbo far notare che il Senato ha tolto la parola « provvigioni », lasciando la parola « spese ».

Vi è però una questione di carattere generale che nasce in occasione di questo disegno di legge, questione che già è sorta in seno alla 2ª Sottocommissione della nostra Commissione, e cioè quella derivante dall'articolo 3, il quale stabilisce che l'onere relativo verrà fronteggiato con parte delle maggiori entrate recate dalla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-1949 (12° provvedimento).

Ciò all'onere relativo si farà fronte con le entrate di un esercizio già chiuso. Nasce quindi una questione di carattere generale.

Ora, a me risulta che nella sua riunione del 17 febbraio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in linea di massima, un disegno di legge inteso a regolarizzare i provvedimenti di spesa la cui copertura è prevista a carico dell'esercizio finanziario 1948-1949, anche se presentati al Parlamento dopo la chiusura dell'esercizio medesimo.

Bisognerebbe vedere se sia opportuno dare corso a questi disegni di legge, oppure sospenderli in attesa che questa questione di carattere generale venga risolta con lo schema del disegno di legge cui ho fatto cenno prima.

La 2ª Sottocommissione della nostra Commissione si è regolata in questo modo: senza entrare nel merito, e senza dare il proprio parere, ha sospeso ogni decisione, in attesa

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1950

che la questione di carattere generale venga risolta con la presentazione del disegno di legge di cui si parla.

Credo quindi che sia pregiudiziale l'esame di questa questione di carattere generale.

Quanto al merito del provvedimento, è inutile sottolineare la sua urgenza, dato che gli interessi passivi aumentano continuamente. È vero che il Senato ha tolto le provvigioni, ma gli interessi bisogna pagarli, e così pure le spese.

Vorrei quindi pregare la Commissione di fermare la propria attenzione su questo punto di carattere pregiudiziale.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora decidere su una questione di carattere generale che non riflette solo questo provvedimento, ma concerne un certo numero di altri disegni di legge il cui esame è stato sospeso e cioè tutti quei disegni di legge, che, essendo stati presentati nel corrente esercizio finanziario 1949-50, si riferivano tuttavia a spese che dovevano essere impegnate entro il precedente esercizio finanziario 1948-49 e a copertura delle quali era stata già destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate nel suddetto esercizio 1948-49 chiusi, come sapete, al 30 giugno 1949, senza che tali impegni di spesa fossero stati regolarmente assunti.

Fino ad un certo punto, la Commissione approvò provvedimenti di questo genere; senonché, ad un certo momento, fu rilevato che ciò contrastava con l'articolo 274 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Debbo avvertire che, appena nominato presidente della Commissione finanze e tesoro, interessai della questione il Ministro del tesoro onorevole Pella. Si addivenne così alla formulazione di uno schema di provvedimento il cui testo è stato recentemente esaminato dal Consiglio dei Ministri, senza che però si sia giunti alla definitiva approvazione di esso. Solo si adottò una decisione di massima nel senso che il Governo avrebbe presentato al Parlamento un apposito disegno di legge, inteso a sanare tale situazione, oppure avrebbe redatto una disposizione di ordine generale avente vigore, e quindi con effetto di sanatoria, non solo per l'attuale esercizio, ma avente efficacia anche per gli esercizi successivi.

Ho sollecitato più volte la presentazione di questo disegno di legge, ma finora senza alcun risultato.

Peraltro, debbo informare la Commissione che mi è pervenuta una lettera da parte del

sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Andreotti, nella quale è detto che « Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 17 febbraio, ha approvato in linea di massima un disegno di legge inteso a regolarizzare i provvedimenti di spese la cui copertura è prevista a carico dell'esercizio finanziario 1948-49, anche, se presentati al Parlamento dopo la chiusura dell'esercizio medesimo. Ciò premesso, e in relazione ai voti formulati dal Consiglio dei Ministri, si prega di esaminare l'opportunità di dare ulteriore corso ai disegni di legge che trovansi all'esame di codesta Commissione... ».

Ho fatto anche presente, per maggiore tranquillità, che sarebbe stato più opportuno che il Governo avesse fatto conoscere la definitiva formulazione dell'annunciato disegno di legge perché ciò avrebbe tranquillizzato la nostra Commissione.

Debbo poi rilevare un'altra circostanza di fatto che è avvenuta in questi giorni: l'altro ieri la I Commissione permanente esaminando un provvedimento sul quale questa Commissione aveva già espresso il suo parere sospensivo, ai sensi appunto dell'articolo 274 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, secondo il quale, chiuso col 30 giugno l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto, la I Commissione, dicevo, ha creduto che bastasse l'assicurazione data dal Governo, ed ha approvato il provvedimento. Non ho mancato di prendere contatto col Presidente della predetta Commissione, facendo rilevare che, a norma del Regolamento, avendo la nostra Commissione espresso parere sospensivo, il provvedimento si sarebbe dovuto esaminare in un seduta in comune con la I Commissione stessa.

Il Presidente della Commissione si è scusato, asserendo che, dopo la comunicazione del Governo, cui ho fatto cenno, egli riteneva la questione fosse stata risolta.

Mentre si va predisponendo la norma che darà la possibilità di regolarizzare i provvedimenti sospesi — molti dei quali hanno carattere di urgenza — vorrei che la Commissione esprimesse il proprio avviso, stabilendo se l'assicurazione generica data dal Governo possa ritenersi sufficiente, oppure se, per definire i provvedimenti di cui sopra, occorra attendere l'approvazione dell'accenato disegno di legge.

Però avverto che se dovessimo attendere tale approvazione noi andremmo forse anche al di là anche dell'esercizio 1949-50.



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1950

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Dichiaro che sono molto incerto nel risolvere questa questione. È evidente che l'articolo 274 del regolamento di contabilità vuol limitare i poteri del Governo in questa materia. Se noi invece approvassimo il disegno di legge in esame senza tener conto delle disposizioni precise della legge sulla contabilità generale dello Stato, noi daremmo la facoltà al Governo di valersi di questo precedente per continuare su una via sbagliata, perché si toglierebbe al Parlamento la possibilità di controllare in modo efficace le spese.

D'altra parte, se noi non l'approvassimo avremmo forse interrotta la prassi fin qui seguita? Sta di fatto che per lo Stato è oggi opportuno di non far aumentare l'interesse sulle somme anticipate dalla Banca nazionale del lavoro. Se si risolve il caso specifico non avremmo risolto nulla, perché bisogna affrontare e risolvere la questione di principio; questo è il suggerimento che dò alla Commissione. Quindi è necessario insistere nel senso di risolverlo il problema fondamentale.

FERRERI. Il disegno di legge in corso riguarda una sanatoria o apporterebbe una modifica di carattere generale al regolamento di contabilità di Stato?

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Di questo vorrei parlarne più tardi.

MANNIRONI. Esprimo l'avviso di insistere perché il provvedimento in corso di compilazione venga esaminato in sede legislativa, in maniera che la questione sia risolta una volta per sempre; però sono anche d'accordo col collega onorevole Chiostergi nel senso che ci dobbiamo preoccupare delle ragioni di urgenza che presentano molti disegni di legge, ed il ritardarne l'approvazione comporterebbe un maggior onere all'Erario per il cumulo degli interessi passivi che si vengono a maturare. Sono dell'opinione che la Commissione esamini ed approvi oggi questo disegno di legge, tenendo soprattutto conto che la spesa è già compresa in uno stato di previsione dell'entrata sia pure dell'esercizio scorso.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Come l'onorevole Presidente ha chiarito, vi è in corso di approvazione uno schema di provvedimento il quale comporterebbe una sanatoria per l'esercizio finanziario 1948-49, trattandosi di derogare, temporaneamente, alla disposizione contenuta nell'articolo 274 della legge sulla contabilità di Stato, che non è altro che l'esplicazione del principio fondamentale della « annualità » dei bilanci. Qui si tratta

di modificare per questo esercizio il principio, che sarà, se mai, modificato in modo definitivo dalla Commissione governativa che ha l'incarico di proporre le opportune variazioni alla legge sulla contabilità dello Stato. Quindi si tratta ora di applicare una sanatoria per quanto si riferisce all'esercizio finanziario decorso.

Noi non ci possiamo accontentare di una assicurazione che dica: questa proposta è stata esaminata e verrà tradotta in provvedimento legislativo; bisogna soprattutto sollecitare la presentazione dell'apposito disegno di legge. Tanto più che, prendendo oggi una determinazione di massima, bisognerebbe poi darne comunicazione anche alle altre Commissioni per i provvedimenti che sono ancora in pendenza e per i quali è stata proposta una pura e semplice sospensiva. Avendo avuto assicurazione da parte del Governo, noi non faremmo quindi altro che far passare questo provvedimento per poi esaminare la questione di carattere generale. Credo, pertanto, che si potrebbe iniziare l'esame di merito del provvedimento in esame.

WALTER. Io e i colleghi dell'opposizione siamo favorevoli al suddetto progetto di legge, ma siamo contrari alla sua approvazione fino a che il Ministero competente non presenti al Parlamento un provvedimento che permetta di attingere alle attività residuali dell'esercizio 1948-49. Pensiamo che l'esame di questo disegno di legge si debba rinviare finché non sarà presentata la necessaria legge cui ha fatto cenno l'onorevole Presidente.

DE PALMA. Ritengo non opportuno decidere oggi sulla questione di principio, anche perché non ci possiamo accontentare delle assicurazioni generiche che ci vengono date.

Sarei quindi dell'opinione di approvare questo disegno di legge, ma nello stesso tempo di far presente che non intendiamo assolutamente con ciò di avere risolta la questione di principio. Perciò, bisognerebbe invitare il Governo a presentare sollecitamente la proposta in elaborazione.

PRESIDENTE. Devo osservare che ci sono altri provvedimenti urgenti che attendono una approvazione. La Commissione dei trasporti per esempio, come pure altre Commissioni, insistono per l'approvazione dei provvedimenti sospesi; sarebbe grave che anche le altre Commissioni, una volta che noi avessimo approvato questo provvedimento, ritenessero opportuno approvare anche gli altri ancora sospesi per la stessa ragione.

CHIOSTERGI. Dopo i chiarimenti dati dai vari colleghi posso anche sciogliere la riserva

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1950

fatta. Mi sembra che non abbiamo il diritto di transigere e dobbiamo perciò difendere la questione di principio. Mi associo a coloro che domandano la sospensiva perché la questione di principio predomini anche in questo caso, e faccio richiesta formale perché non si intenda risolta la questione soltanto con la presentazione del disegno di legge accennato dal Sottosegretario di Stato onorevole Andreotti, ma attraverso la soluzione di tutti i problemi fondamentali inerenti all'articolo 274 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

PRESIDENTE. In questo rapido susseguirsi di presentazioni di progetti di legge sorgono naturalmente problemi che impegnano anche l'esercizio passato; la questione, nel suo aspetto generale è, comunque, di molta gravità e quindi va posta e risolta.

FERRERI. Se il Presidente metterà ai voti l'opportunità di applicare una specie di sanatoria per i provvedimenti inerenti all'esercizio 1948-49, io l'accetterò, anche perché ci sono stati già delle precedenti deroghe a questa norma, ed inoltre perché, quando ci vengono presentate le note di variazioni, noi delibiamo già qual'è la destinazione della maggiore entrata.

Quindi io darò il mio voto favorevole a condizione che risulti chiaro che questa procedura sia limitata, comunque, all'esercizio 1948-49.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo chiarire che tutti questi provvedimenti che hanno come base il bilancio dello scorso esercizio sono provvedimenti di carattere sociale, cioè provvedimenti di urgenza intesi a sostenere enti a carattere strettamente sociale. Per quanto riguarda, poi, la contabilità di Stato, il ministro onorevole Pella ha già fatto sapere che è in corso la nomina di una apposita Commissione che deve aggiornare la legge ed il regolamento sulla contabilità dello Stato.

Del resto anche al Senato questo progetto di legge è stato approvato all'unanimità, perché appunto si è tenuto conto del suo carattere di urgenza.

Quindi prego la Commissione di approvare intanto questo disegno di legge, sollecitando, nello stesso tempo, la presentazione del provvedimento a cui è stato più volte accennato.

SAGGIN. Sono spiacente di constatare che si presentano spesso progetti di legge che sono soggetti a nullità; infatti, se noi approvassimo questo disegno di legge andremmo evidentemente contro la legge sulla contabilità generale dello Stato.

Questo provvedimento potrebbe domani essere invalidato?

PRESIDENTE. Per quanto si riferisce ai dubbi affacciati dall'onorevole Saggin, debbo dire che, tenendo presente anche la teoria della gerarchia delle fonti, noi vediamo che la norma è stabilita da un regolamento; e siccome noi con una legge modifichiamo questo principio, indubbiamente la stessa Corte dei conti non potrebbe opporsi, ma dovrebbe dar corso senz'altro alla legge.

SAGGIN. Supponendo e pensando che gli interessi di cui trattasi maturino anche negli esercizi futuri, sarei di opinione di rimandare l'esame del provvedimento a quando sarà presentato l'annunciato provvedimento di sanatoria.

TROISI. Dichiaro di essere favorevole al presente disegno di legge, pur riconoscendo la delicatezza della questione: da un lato, sotto l'aspetto formale, l'osservanza di certi principi generali suggerirebbe l'irrigidimento degli interessi dell'Erario, per cui ogni rinvio si tradurrebbe in un maggior onere a carico dello Stato.

Sarei d'avviso di dare mandato al nostro Presidente perché solleciti il Governo a presentare il tanto auspicato provvedimento.

TUDISCO. Faccio rilevare che la Corte dei conti, al momento del pagamento di queste somme, potrebbe sollevare delle serie obiezioni.

PRESIDENTE. Questo no, perché noi siamo il Parlamento, ed abbiamo la facoltà di modificare le leggi.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Di fronte alla legge, la Corte dei conti non c'entra, perché la Corte stessa registra i decreti ministeriali, ma la legge è sovrana, e non è soggetta all'approvazione della Corte dei conti.

Si tratta qui di un principio di carattere generale, quello dell'annualità dei bilanci, perché questi sono sottoposti annualmente al controllo del Parlamento. Tale principio, in via del tutto eccezionale, potrebbe essere modificato, senza creare precedenti, data appunto la eccezionalità del caso, con una apposita legge.

Votando oggi questo provvedimento, potremmo dire che l'abbiamo votato perché ci siamo trovati di fronte ad un caso veramente eccezionale, disposti a negare il nostro voto favorevole ad altro provvedimento che, pur avendo le stesse caratteristiche, non abbia le medesime ragioni di eccezionalità e di urgenza del presente disegno di legge.

Quindi proporrei alla Commissione, ferme restando le risultanze di questa discussione di

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1950

carattere generale, di accogliere la proposta dell'onorevole De Palma, e cioè, innanzi tutto, sollecitare la Presidenza del Consiglio dei Ministri a presentare il noto provvedimento, e contemporaneamente passare all'esame degli articoli, trattandosi, ripeto, di un caso di assoluta eccezionalità.

CHIOSTERGI. Dichiaro che voterò contro il disegno di legge.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei che l'onorevole De Palma concretasse la sua proposta, affinché non risultino punti controversi.

DE PALMA. La Commissione deve far rilevare, nella maniera più precisa e decisa, la eccezionalità del caso, tenendo a dichiarare che questa approvazione non deve significare che essa sia ritornata sulle decisioni già prese.

Per gli altri provvedimenti che si trovino nelle stesse circostanze, esamineremo la questione dell'urgenza caso in caso.

PRESIDENTE. La mia perplessità deriva dal fatto che su alcuni di questi altri disegni di legge, noi abbiamo espresso parere sospensivo.

Ora le altre Commissioni permanenti, una volta saputo che ci siamo regolati in questo modo, ritenendo urgenti i singoli disegni di legge ancora sospesi, si regoleranno nello stesso modo.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole De Palma di procedere intanto, in via del tutto eccezionale, all'esame del presente disegno di legge.

(È approvata).

Poiché nessun altro chiede di parlare di chiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Dò lettura dell'articolo 1:

« Gli interessi e le spese eventuali dovute alla Banca nazionale del lavoro sull'ammontare dei finanziamenti da essa effettuati, sino alla data di pubblicazione della presente legge, per conto del Tesoro, a favore delle Industrie minerarie sarde, sono anticipati dal Tesoro ».

TAROZZI. Propongo di togliere l'espressione « e le spese eventuali », per impedire eccessive richieste da parte della Banca nazionale del lavoro.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Debbo far rilevare all'onorevole Tarozzi che non si tratta di pagare soltanto gli interessi. Gli interessi sono quelli che sono; come risulta dal

testo degli articoli, sono in corso delle convenzioni fra il Tesoro e la Banca nazionale del lavoro, con l'intervento di tutti quegli enti che hanno avuto il pre-finanziamento.

Una volta eliminata, per l'emendamento apportato dal Senato, la parola « provvigioni » la Banca dovrà avere qualche cosa a titolo di rimborso spese, perché effettivamente essa ha avuto delle spese.

BARBINA. Si parla di rimborso di interessi: perché la Banca nazionale del lavoro anticipa denari per conto del Tesoro? Perché si deve fare una convenzione per il pagamento degli interessi?

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Quando si prende del denaro in prestito, è logico che si paghino gli interessi.

WALTER. Sono favorevole all'emendamento del collega Tarozzi, per il fatto che la locuzione « le spese eventuali » è una porta aperta che permette alla Banca del lavoro di farvi entrare ogni spesa mentre invece gli interessi sono quelli stabiliti, e le provvigioni pure.

DE PALMA. Bisogna tener presente che la Banca nazionale del lavoro ha finanziato, per conto del Tesoro, varie aziende minerarie, ed è chiaro che non può calcolare come interessi le somme, ad esempio, che hanno speso i suoi fiduciari per compiere le opportune indagini sul conto dei vari enti finanziati.

Si tratta di spese che materialmente la Banca ha già sostenuto.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Si tratta di spese giustificate e documentate.

CHIOSTERGI. Taluni fatti accaduti recentemente — parlo di quanto è avvenuto in alcuni istituti di credito finanziario — ci suggeriscono di essere molto cauti in questa materia.

Non voglio accusare la Banca nazionale del lavoro di cercare di aggirare la legge, ma è evidente che quell'espressione « spese eventuali » fa in me sorgere dei dubbi e mi rende assai titubante.

PRESIDENTE. L'onorevole Tarozzi ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 1 sostituire le parole: le spese eventuali, con le altre: le provvigioni ».

BALDUZZI. Si tratta di due cose ben diverse: provvigioni è ben diverso da spese. Queste ultime possono essere rappresentate da viaggi che funzionari della Banca hanno dovuto effettuare per constatare l'efficienza delle varie aziende; possono essere costituite da atti presentati in carta bollata, ecc., ecc.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1950

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Prego la Commissione di notare che il relatore è contrario a questo emendamento, anzitutto perché esso sarebbe controproducente. Noi ci troviamo infatti nella situazione che, quando il disegno di legge è stato presentato al Senato, questo ha soppresso la voce « provvigioni », perché queste, dal punto di vista economico, pesano molto più delle spese.

Come poi ha chiarito l'onorevole Balduzzi, le spese sono quelle sostenute per l'istruttoria; non si tratta di spese non giustificate, ma precise e controllabili, che risultano anche da una tariffa che è in uso. Quindi l'emendamento va contro gli interessi dello Stato.

Faccio poi notare che l'approvazione dell'emendamento implicherebbe il rinvio del disegno di legge al Senato, ed anche con ciò non faremmo né gli interessi dell'Erario, né delle masse lavoratrici che aspettano la liquidazione del loro rapporto di lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Tarozzi, di cui ho dato testé lettura, ricordando che il relatore ed il Governo si sono dichiarati contrari.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 fino alla parola « sarde », poiché nel frattempo l'onorevole Tarozzi ha proposto di sostituire le parole « sono anticipati » con le altre « sono corrisposti ».

TAROZZI. Rinuncio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

« La restituzione delle somme anticipate in capitale e interessi all'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) ed alla sua affiliata Azienda Mineraria Carbonifera Sarda (Carbosarda) sarà regolata con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro del Tesoro, mentre per il recupero delle somme anticipate alle altre Aziende Minerarie Sarde, le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge luogotenenziale 14 maggio 1946, n. 464 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 di cui do lettura:

« L'onere dipendente dall'applicazione della presente legge verrà fronteggiato con parte delle maggiori entrate recate dalla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (dodicesimo provvedimento) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 di cui do lettura:

« Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

MANNIRONI. In relazione a questo disegno di legge, vorrei presentare un ordine del giorno invitando la Commissione a votarlo.

Dirò brevemente le ragioni del mio ordine del giorno e spiegherò il suo contenuto.

Anticipazioni del genere di quelle contenute in questo disegno di legge sono state fatte fin dal 1943, in periodo di guerra, in un periodo cioè di grave contingenza, quando la Sardegna era totalmente separata dal resto dell'Italia ed era nella necessità di provvedere a se stessa.

Le anticipazioni vennero effettuate in detto anno in base ad una ordinanza del generale che comandava la Sardegna, la quale ordinanza aveva questa premessa: « Considerata la grave situazione degli stabilimenti metallurgici che non hanno la possibilità di collocare la loro produzione... ».

In base a queste anticipazioni, le aziende minerarie sarde ebbero la possibilità di continuare a lavorare.

Che cosa è accaduto successivamente? Da quella data ad oggi le somme anticipate non sono state restituite dalle aziende stesse. È intervenuta una legge per la quale lo Stato ha rimborsato integralmente il capitale alla Banca del Lavoro, mentre con la legge che abbiamo testé votato, abbiamo autorizzato il Tesoro a corrispondere alla Banca medesima anche gli interessi e le spese, cosicché il debito è stato assunto dal Tesoro dello Stato che è divenuto l'unico creditore,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1950

Il Tesoro, intanto, volendo curare gli interessi dell'erario, ha ingiunto alle aziende minerarie di restituire le somme.

Ho perciò formulato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, tenendo conto che le somme a suo tempo anticipate alle aziende minerarie sarde attraverso la Banca Nazionale del Lavoro, cui sono state già rimborsate, furono erogate in un periodo di contingenza, (ottobre 1943), soprattutto al fine di mettere le suddette aziende nella condizione di conservare gli impianti di un bene pubblico quale è quello rappresentato dalle miniere; fa voti affinché il Ministero del tesoro e quello dell'industria, nel fare le convenzioni per il recupero delle somme anticipate, ripartiscano il debito globale di capitale ed interessi (ridotti quest'ultimi al minimo possibile) in rate pluriennali ».

Vorrei insomma che il Tesoro si sentisse incoraggiato da un voto di questa Commissione, affinché il recupero del credito venga ripartito in un certo numero di annualità, in modo che le aziende interessate possano restituire i loro debiti con una certa dilazione di tempo.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Debbo però fare rilevare che si tratta di una proposta la quale implica un onere per lo Stato e che d'altra parte, in questo momento, non abbiamo nessun elemento per giudicare in proposito. Inoltre l'onorevole Mannironi presenta un ordine del giorno che concerne una rateazione. Ma io mi domando: è questa la forma per obbligare lo Stato a concedere una rateazione? Ciò si potrebbe fare, se mai, attraverso una proposta di legge, che magari potrà presentare l'onorevole Mannironi stesso; ma in questo momento non credo che la Commissione finanze e tesoro possa assumere un atteggiamento del genere.

TAROZZI. Dichiaro di essere favorevole alla proposta dell'onorevole Mannironi.

BALDUZZI. Debbo ricordare che lo Stato è già intervenuto altre volte in favore di queste industrie minerarie sarde. Ora, mi sembra che il Ministero del tesoro dovrebbe fare esso i conti con le aziende in questione, giudicando poi in un senso o nell'altro. Dichiaro pertanto di essere contrario all'approvazione di quest'ordine del giorno.

TROISI. Sembra anche a me che questa non sia la sede più opportuna per discutere l'ordine del giorno dell'onorevole Mannironi, in quanto esso investe problemi molto complessi.

MANNIRONI. Dichiaro che posso rinunciare all'ultima parte del mio ordine del giorno, quella concernente cioè la destinazione della somma a cui esso si riferisce; però, per quanto riguarda la rateazione del debito, mi sembra che non ci possa essere onere per lo Stato. In sostanza chiedo che questi debitori siano messi in condizioni di poter restituire con una certa rateazione il loro debito.

BAVARO. Dopo il ritiro della seconda parte dell'ordine del giorno da parte dell'onorevole Mannironi, mi sembra che esso diventi puramente platonico.

PRESIDENTE. Non credo che in questa sede sia opportuno mettere ai voti l'ordine del giorno Mannironi.

Non abbiamo tutti gli elementi necessari per giudicare e stabilire senz'altro una rateazione, e ciò perché non sappiamo se il Governo intende risolvere il problema in una unica soluzione oppure no. Mi sembra che l'onorevole Mannironi potrebbe presentare più opportunamente una proposta di legge, come suggeriva l'onorevole relatore.

AMENDOLA GIORGIO. Poiché qui ci sono i rappresentanti del Governo, mi sembra che dovrebbero essi, se mai, presentare una domanda di sospensiva, e l'argomento dovrebbe essere valido in quantoché noi sediamo qui in sede legislativa. Ritengo che si possano sempre presentare ordini del giorno attinenti ad una data materia, poiché al riguardo noi abbiamo gli stessi poteri che ha l'Assemblea.

PRESIDENTE. Questa materia non è di esclusiva competenza della nostra Commissione, ma anche della Commissione dell'industria.

Ecco perché diciamo che la discussione in Assemblea è molto più comprensiva, poiché colà sono presenti tutti i colleghi che s'interessano della questione.

Non dico che questa Commissione non abbia il potere di discutere l'ordine del giorno; ma bisognerebbe che fossero qui presenti anche gli altri colleghi e ciò per ragioni di opportunità.

AMENDOLA GIORGIO. In questo concordo col Presidente. Possiamo affermare che è necessario l'avviso di un'altra Commissione competente per materia.

SAGGIN. Vorrei domandare all'onorevole Presidente in quale occasione il collega onorevole Mannironi, potrebbe, in Assemblea presentare il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per esempio quando si discuteranno i bilanci di previsione.

TUDISCO. In vista degli argomenti complessi che la questione comporta, proporrei

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1950

la sospensiva della votazione dell'ordine del giorno per un più ponderato esame della questione.

TURNATURI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Tudisco.

MANNIRONI. Aderisco alla sospensiva, a condizione che mi si assicuri che la Commissione tornerà sull'argomento.

AMENDOLA GIORGIO. La sospensiva della votazione sull'ordine del giorno, vale anche come sospensiva alla votazione del disegno di legge?

PRESIDENTE. No. Noi abbiamo approvato questo disegno di legge appunto per la sua urgenza.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Che cosa significa sospensiva di un ordine del giorno? Come potremo in seguito essere investiti dell'esame di questo ordine del giorno?

PRESIDENTE. Ripeto che l'onorevole Mannironi potrebbe, invece di un ordine del giorno, presentare una proposta di legge sull'argomento.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Oppure potrebbe presentare una interpellanza.

TUDISCO. Vorrei sapere dal Governo se può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, dopo che l'onorevole Mannironi abbia tolto la seconda parte dello stesso ordine del giorno.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra*. Approvato l'ordine del giorno, posso presentarlo al ministro.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato assicura che riferirà all'onorevole ministro del tesoro quale sia lo stato d'animo della Commissione sulla questione prospettata dall'onorevole Mannironi.

Dopo queste dichiarazioni, credo che l'ordine del giorno potrebbe essere ritirato.

MANNIRONI. La soluzione suggerita dall'onorevole sottosegretario di Stato, non è pratica.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra*. Allora accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Mannironi come raccomandazione.

MANNIRONI. Sta bene.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342, sulla istituzione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette. (1074).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche

al regio decreto-legge 13 gennaio 1936; n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342, sulla istituzione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette.

In assenza del relatore onorevole Sciaudone, prego l'onorevole Troisi di voler riferire sul disegno di legge stesso.

TROISI, *Relatore*. Questo disegno di legge ha un carattere essenzialmente tecnico, perché apporta alcune modifiche alle norme sulla fabbricazione delle cartine e dei tubetti per sigarette, il cui monopolio fu istituito con legge 4 giugno 1936, n. 1342.

Si è verificata, in pratica, qualche forma di contrabbando, per cui si è ravvisata la necessità di stabilire norme precise sul peso delle veline usate per le sigarette e sul loro contenuto. Questo disegno di legge stabilisce appunto il limite minimo di peso di 30 grammi per metro quadrato per le veline e, come contenuto, almeno il 60 per cento di cellulosa.

Inoltre, nell'impasto delle veline destinate ad uso diverso da quello per le sigarette, vi debbono essere contenute sostanze le quali ne rendano impossibile l'uso per le sigarette. Questo vale anche per quanto concerne le veline di importazione estera.

Il monopolio delle cartine, secondo il preventivo, darà un miliardo e 200 milioni di entrata.

Propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il n. 2 dell'articolo 8 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342, sulla istituzione del Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette, è sostituito dal seguente:

2°) di prescrivere alle fabbriche di carte veline che la produzione non destinata ad essere ridotta in cartine e tubetti per sigarette debba avere una grammatura non inferiore a 30 grammi per metro quadrato, debba contenere almeno il 60 per cento di cellulosa e che nell'impasto delle carte veline stesse debbano essere introdotte sostanze atte ad evitare che esse possano essere usate per la confezione di sigarette e che analoga composizione abbiano le stesse carte veline provenienti dall'estero ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1950

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna 321, 1119, 1154, 1158 e 1074.

*(Seguono le votazioni).*

Comunico il risultato delle votazioni segrete sui seguenti provvedimenti:

Proposta di legge del deputato NUMEROSO ed altri:

« Applicazione dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti in servizio » (321):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	3

*(La Commissione approva).*

Disegni di legge:

« Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio già a carico di istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-18 » (1119):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

« Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1154):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

« Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare degli interessi e provvigioni spettanti alla Banca nazionale del lavoro sulle somme da essa anticipate, per conto del Tesoro, alle industrie minerarie sarde » (1158):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

« Modifiche al regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342, sulla istituzione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette » (1074):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	3

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Giorgio, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Chiostergi, Cifaldi, Costa, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Pecoraro, Ponti, Proia, Saggin, Salizzoni, Scoca, Tarozzi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi e Walter.

*Sono in congedo:*

Fanfani, Giannini Guglielmo e Magnani.

**La seduta termina alle 12,30.**